

Dispositivo

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione della normativa tributaria di uno Stato membro che subordina il rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata sui dividendi da partecipazioni inferiori alle soglie previste dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro alla prova che tale imposta non possa essere imputata o essere oggetto di un riporto di imputazione a livello di tale società o dei soggetti titolari di partecipazioni dirette o indirette nel capitale della stessa, né essere detratta da detta società quale costo di esercizio o spesa di gestione, mentre siffatto presupposto non è previsto allorché si tratti del rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata da una società residente che percepisce lo stesso tipo di redditi.

(¹) GU C 53 del 15.2.2021.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Baltic Master» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-599/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di «persone legate» – Articolo 31 – Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) – Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate – Articolo 181 bis – Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato]

(2022/C 294/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Baltic Master» UAB

Altra parte: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Con l'intervento di: Vilniaus teritorinė muitinė

Dispositivo

1) L'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, devono essere interpretati nel senso che:

- non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame;
- si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni di cui trattasi, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche del fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull'altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.

- 2) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale regolamento, esso lo sia in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 46/1999, rientrano nell'ambito del medesimo codice TARIC.

(¹) GU C 35 dell'1.2.2021.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d'Auch — Francia) — EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(Causa C-673/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135]

(2022/C 294/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire d'Auch

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EP

Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

con l'intervento di: Maire de Thoux

Dispositivo

- 1) Gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell'Unione né, in particolare, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest'ultimo Stato.
- 2) Dall'esame delle questioni pregiudiziali terza e quarta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

(¹) GU C 98 del 22.3.2021.